Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 104° — Numero 98

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 11 aprile 1963

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652 381
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Anno L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Anno L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Anno L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni via XX Settembre Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1962

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2060.
Costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Ciro Menotti », con sede in Modena Pag. 1934

1963

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441.
Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750. Pag. 1935

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 442.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Redentore, in località Santa Maria del Monte del comune di Nuoro . Pag. 1938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 443.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in frazione La Caletta del comune di Siniscola (Nuoro) . Pag. 1938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 444.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. Ausiliatrice, nel comune di Fossombrone (Pesaro-Urbino) . . . . . . Pag. 1938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 445.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei SS. Stefano e Lorenzo Martire, nel comune di Bezzecca (Trento) . . . . Pag. 1938

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 446.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Betania del comune di Tolmezzo (Udine) Pag. 1939

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 447.
Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Atanasio, in località Borgo Salario del comune di Fara Sabina (Rieti) Pag. 1939

Avviso di rettifica (Legge 29 dicembre 1962, n. 1745). Pag. 1939

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1963.
Variazione dei contingenti di cattedre e posti da conferire negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica ai sensi del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831. Pag. 1939

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Milano . . . Pag. 1940

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.
Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Udine . . . . Pag. 1940

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.
Sostituzione del presidente e del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno. Pag. 1940

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1963.
Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma . . . . Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.
Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo alla località Bibione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) . . . . Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.
Nomina dei membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti « Maria Santissima della Rocca », di Alessandria della Rocca (Agrigento) . . . . . Pag. 1941

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.
Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per otto strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Bergamo . . . . Pag. 1942

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di Roseto degli Abruzzi . . . . . . Pag. 1942

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1943

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1943

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1943

Autorizzazione al comune di Ollasta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1943

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1943

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1943

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . . . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . . Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962. Pag. 1944

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962 . Pag. 1944

Ministero della sanità: Autorizzazione all'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Cremona ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso gli Istituti stessi . . . . Pag. 1945

Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Lison . Pag. 1945

Ministero delle finanze: Esito di ricorso . . . Pag. 1945

Ministero della pubblica istruzione: Diffida per smarrimento di diploma originale di perfezionamento in anestesia. Pag. 1945

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 1945

CONCORSI ED ESAMI

Presidenza del Consiglio dei Ministri: Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Pag. 1946

Ministero di grazia e giustizia:

Concorso per la nomina a direttore, nel ruolo del personale della carriera direttiva, dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia. Pag. 1946

Concorso a tre posti di esperto in lingue straniere di 1ª o di 2ª classe, nel ruolo del personale della carriera direttiva, dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia . . . . . Pag. 1947

Concorso per la nomina di un traduttore capo nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia . . . . Pag. 1947

Concorso per la nomina di un traduttore superiore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia . . . . Pag. 1948

Concorso a due posti di primo traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia . . . . Pag. 1949

Concorso a sei posti di traduttore, traduttore aggiunto o vice traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia . . . Pag. 1949

Ministero della pubblica istruzione:

Concorso, per esami, a dieci posti di vice ragioniere economo in prova nel ruolo della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato. Pag. 1950

Concorso alla cattedra di « Geofisica mineraria » nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo . . . . Pag. 1955

Ministero dei lavori pubblici: Diario di esame delle prove scritte del concorso per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici indetto con decreto ministeriale n. 19952 del 2 ottobre 1962. Pag. 1956

Ministero del tesoro: Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro . . . . . . Pag. 1956

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1962, n. 2060.

Costituzione del Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Ciro Menotti », con sede in Modena.

N. 2060. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, viene costituito il Consorzio cooperative di produzione e lavoro « Ciro Menotti », con sede in Modena, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 54. — VILLA

LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441.

Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dai seguenti:

« Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanità, entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorità giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmetterà immediatamente le denuncie all'autorità giudiziaria ».

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 3.

La lettera *e*) dell'articolo 5 della 30 aprile 1962, n. 283, è soppressa.

Art. 4.

L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera *h*) dell'articolo precedente — fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate — sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanità, anche se disciplinati da leggi speciali:

a) la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicità degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

b) la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanità per quanto attiene alla composizione, all'igienicità e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda è di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera *h*) dell'articolo 5 ed *a*) del presente articolo.

In caso di condanna per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o più giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale ».

Art. 5.

L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonchè la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantità presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinerà altresì l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovrà essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantità presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui allo articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000 ».

Art. 6.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.000.

Art. 7.

Nel primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole « colori che possono essere impiegati » sono sostituite con le altre « materie coloranti che possono essere impiegate » e le parole « gli standards di purezza » con le altre « i requisiti di purezza ».

Art. 8.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000 ».

Art. 9.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6 ».

Art. 10.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000 ».

Art. 11.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, è sostituito dal seguente:

« Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravità anche la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicità a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento ».

Art. 12.

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole « gli standards di purezza » sono sostituite con le altre « i requisiti di purezza ».

Art. 13.

L'autorità sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

Art. 14.

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, numero 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale può sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

Contro il provvedimento anzidetto è ammesso ricorso al Ministro per la sanità nel termine di quindici giorni.

Il commissario cessa allo scadere del termine stabilito con il provvedimento di chiusura e, in ogni caso, quando sia intervenuta sentenza irrevocabile di proscioglimento. Con tale sentenza cessa anche il provvedimento di chiusura.

Il compenso al commissario, stabilito dal Ministro per la sanità d'intesa con il Ministro per l'industria e il commercio, è a carico del titolare dello stabilimento o esercizio.

Art. 15.

In aggiunta ai ruoli organici del Ministero della sanità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è istituito il ruolo della carriera direttiva degli ispettori sanitari, in conformità della tabella *A* allegata alla presente legge.

Al personale di cui al precedente comma è attribuito l'assegno mensile non pensionabile istituito con la legge 19 aprile 1962, n. 173.

Art. 16.

E' istituita nel Ministero della sanità la Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione.

Il numero dei posti previsti dalla tabella *I* del quadro *I* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è aumentato di una unità.

Al direttore generale preposto alla Direzione generale predetta, si applica la disposizione dell'ultimo comma del precedente articolo 15.

Con decreto del Ministro per la sanità verranno determinati i servizi e gli uffici della Direzione generale predetta.

Vengono altresì istituiti gli Ispettorati di zona per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, aventi giurisdizione su due o più Provincie e posti alla diretta dipendenza della Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione. Il numero e la sede di detti Ispettorati verranno stabiliti con successivo decreto del Ministro per la sanità. Nella fase istitutiva essi potranno aver sede nell'ufficio del medico provinciale della città prescelta come centro di zona e, in tal caso, si avvarranno del relativo personale tecnico, amministrativo e d'ordine.

Art. 17.

Gli ispettori sanitari di cui all'articolo 15 vengono assegnati alla Direzione generale per l'igiene degli alimenti e la nutrizione, agli Ispettorati di zona e agli Uffici dei medici provinciali secondo le modalità di impiego che saranno stabilite con decreto del Ministro per la sanità.

Gli ispettori assegnati alla Direzione generale saranno ripartiti in tre rami di competenza: medico-biologica, chimica e industriale; quelli assegnati agli Ispettorati di zona saranno ripartiti in due rami di competenza: medico-biologica e chimica; quelli assegnati agli Uffici dei medici provinciali avranno l'unica qualificazione di competenza medico-igienistica.

Gli ispettori predetti esercitano la vigilanza sulla preparazione, sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire e reprimere le infrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, e ad ogni altra norma in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

A tal fine essi provvedono ad accertamenti ed ispezioni, in qualunque momento, negli stabilimenti ed esercizi esistenti nella Provincia, nonchè sui depositi, sugli scali e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le notizie e le informazioni sulla preparazione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che possono interessare la tutela della salute pubblica; propongono al medico o al veterinario provinciale la adozione dei provvedimenti di competenza.

Gli ispettori sanitari sono coadiuvati da segretari tecnici e guardie di sanità, i quali sono anche autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresì della collaborazione degli ufficiali sanitari e dei veterinari comunali, secondo le rispettive competenze, e dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.

Per l'adempimento delle loro funzioni gli ispettori sanitari hanno i medesimi poteri attribuiti all'Autorità sanitaria provinciale dalle norme in materia di disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione dei poteri di chiusura degli stabilimenti ed esercizi e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro, in caso di urgente necessità, l'ispettore sanitario può ordinare la sospensione, per non oltre tre giorni, dei procedimenti di lavorazione o della vendita di sostanze alimentari e bevande risultate non conformi alle vigenti leggi sanitarie, salvo i successivi provvedimenti di competenza dell'Autorità sanitaria provinciale.

Nei limiti del servizio a cui sono destinati, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Il Ministro per la sanità, in caso di necessità, può conferire le funzioni di cui al presente articolo a funzionari del ruolo della carriera direttiva dei medici e dei veterinari di cui alle tabelle nn. 2 e 3 del quadro *I* allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750.

Su richiesta dell'Autorità sanitaria provinciale, i poteri di cui al secondo e terzo comma del presente articolo possono essere conferiti ad altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

Art. 18.

I titolari o dipendenti delle aziende che preparano, producono, conservano o vendono sostanze alimentari e bevande i quali, richiesti dall'Autorità sanitaria o dagli ispettori sanitari di fornire i dati di cui al quarto comma dell'articolo precedente non li forniscono o li danno scientemente non rispondenti a verità o incompleti sono puniti con l'ammenda fino a lire 1.000.000.

Art. 19.

L'Autorità sanitaria provinciale, gli ispettori sanitari, i segretari tecnici e le guardie di sanità devono, salvo gli obblighi che loro incombono per legge, conservare il segreto sui processi di preparazione, produzione e conservazione delle sostanze alimentari e delle bevande, che vengono a loro conoscenza per ragioni di ufficio, sotto le sanzioni dell'articolo 623 del Codice penale.

Art. 20.

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo previsto dall'articolo 15 ha luogo mediante concorsi pubblici per titoli ed esami.

Ai concorsi sono ammessi i laureati, da almeno due anni, in medicina e chirurgia, chimica, chimica industriale, chimica e farmacia, medicina veterinaria, scienze biologiche, scienze agrarie e ingegneria chimica, i quali posseggano i requisiti prescritti per l'assunzione negli impieghi statali e non abbiano superato l'età di quaranta anni, salvo l'elevazione del limite di età ai sensi delle disposizioni vigenti.

Nei bandi di concorso saranno precisati, di volta in volta, in relazione alle esigenze di servizio, il diploma o i diplomi di laurea, fra quelli indicati nel precedente comma, richiesti per la partecipazione al concorso, nonchè le materie ed i programmi di esame.

Per la nomina delle Commissioni esaminatrici e per lo svolgimento dei concorsi, si applicano le norme generali sui concorsi di ammissione agli impieghi civili dello Stato della carriera direttiva.

Art. 21.

La tabella *I* del quadro 4 allegato al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, è sostituita dalla tabella *B* annessa alla presente legge.

Non si applica il terzo comma dell'articolo 20 della legge 22 ottobre 1961, n. 1143.

Art. 22.

Per la specializzazione e per il perfezionamento dei segretari tecnici, delle guardie di sanità e dei vigili sanitari provinciali da destinare al servizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande, il Ministero della sanità organizza appositi corsi.

Le guardie di sanità nell'esercizio delle incombenze relative al predetto servizio, sono ufficiali di polizia giudiziaria.

Art. 23.

Gli esami e le analisi da compiersi da laboratori di igiene e profilassi ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283, rivestono carattere di urgenza e devono avere la precedenza rispetto a quelli richiesti da altri.

Art. 24.

Il Ministero della sanità concede contributi alle Amministrazioni provinciali per il potenziamento e l'aggiornamento dell'attrezzatura tecnica dei laboratori di igiene e profilassi in rapporto all'evoluzione della tecnologia alimentare e per l'adeguamento alle effettive esigenze del servizio del personale dei laboratori predetti e dei vigili sanitari.

Sono, inoltre, devoluti agli scopi previsti dal precedente comma i proventi delle pene pecuniarie per infrazioni alla disciplina igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 25.

Nella prima attuazione della presente legge, i posti della qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari possono essere conferiti:

a) per non oltre un quinto, su designazione del Consiglio di amministrazione e secondo la graduatoria formata dal Consiglio stesso, ad impiegati dei ruoli di carriera direttiva tecnica delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del decreto del Ministro per la sanità di fissazione e ripartizione dei posti da conferire in relazione ai vari tipi di laurea;

b) per non oltre quattro quinti, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, cui sono applicabili le disposizioni del precedente articolo 20.

Gli impiegati assunti ai sensi del precedente punto *a*) prendono posto in ruolo prima dei vincitori del concorso di cui al punto *b*).

Art. 26.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme necessarie per la unificazione nel Ministero della sanità di tutti i servizi ed istitu-

ti centrali e periferici, attinenti alla vigilanza igienica e al controllo delle sostanze alimentari e delle bevande salvo quelli istituiti dagli Enti locali ed universitari, secondo il criterio di rendere più efficienti e più rapidi la vigilanza e il controllo anzidetti.

Le norme delegate saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 27.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 15, 16, 21, 22 e 24 hanno effetto dal 1° luglio 1963.

All'onere di lire 500 milioni, derivante dalla applicazione degli articoli indicati nel comma precedente nell'esercizio 1963-64, si farà fronte con riduzione del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso riguardante i provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 28.

E' abrogato il secondo comma dell'articolo 23 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

Art. 29.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

TABELLA *A*

Carriera direttiva degli ispettori sanitari

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale sanitario	12
500	Ispettore capo sanitario	40
402	Ispettore sanitario	40
		92

TABELLA *B*

Carriera ausiliaria delle guardie di sanità

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Primo capo guardia	50
173	Capo guardia	100
159	Guardia	300
		450

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 febbraio 1963

SEGNI

FANFANI — JERVOLINO — BOSCO — TREMELLONI — TRABUCCHI — RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1963, n. 442.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS. Redentore, in località Santa Maria del Monte del comune di Nuoro.

N. 442. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nuoro in data 2 febbraio 1962, integrato con tre dichiarazioni rispettivamente in data 28 febbraio, 22 giugno e 25 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Redentore, in località Santa Maria del Monte del comune di Nuoro.

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *aprile* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 55. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 443.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in frazione La Caletta del comune di Siniscola (Nuoro).

N. 443. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nuoro in data 2 febbraio 1962, integrato con tre dichiarazioni di cui la prima in data 28 febbraio e la seconda e la terza in data 22 giugno 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Nostra Signora di Fatima, in frazione La Caletta del comune di Siniscola (Nuoro).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 45. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 444.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Maria SS. Ausiliatrice, nel comune di Fossombrone (Pesaro-Urbino).

N. 444. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Fossombrone in data 31 gennaio 1957, integrato con postilla senza data e dichiarazione del 20 agosto 1958, relativo alla erezione della Parrocchia di Maria SS. Ausiliatrice, nel comune di Fossombrone (Pesaro-Urbino).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 44. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 445.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia dei SS. Stefano e Lorenzo Martire, nel comune di Bezzecca (Trento).

N. 445. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Trento in data 23 maggio 1954, integrato con postilla del 30 agosto 1962 e con dichiarazione del 28 luglio 1962, relativo alla erezione della Parrocchia dei SS. Stefano e Lorenzo Martire, nel comune di Bezzecca (Trento).

Visto, *il Guardasigilli*: BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 41. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 446.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia del SS.mo Cuore di Gesù, in località Betania del comune di Tolmezzo (Udine).

N. 446. Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 10 agosto 1962, integrato con dichiarazione e prospetto rispettivamente dell'11 e 29 settembre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia del SS. Cuore di Gesù, in località Betania del comune di Tolmezzo (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 aprile 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 63. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1963, n. 447.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di Sant'Atanasio, in località Borgo Salario del comune di Fara Sabina (Rieti).

N. 447 Decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1963, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Sabina e Poggio Mirteto in data 20 febbraio 1962, integrato con altro decreto del 23 giugno 1962 e con dichiarazione del 12 ottobre 1962, relativo alla erezione della Parrocchia di Sant'Atanasio, in località Borgo Salario del comune di Fara Sabina (Rieti).

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1963
Atti del Governo, registro n. 167, *foglio n.* 43. Villa

AVVISO DI RETTIFICA

Nel testo della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 « Istituzione di una ritenuta d'acconto o di imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5, del 7 gennaio 1963, è stato erroneamente inserito il primo capoverso dell'art. 7 del seguente tenore: « Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a coloro, persone fisiche o giuridiche, che in rappresentanza del possessore del titolo, ne hanno riscosso gli utili », che perciò deve ritenersi senza effetto.

All'art. 20, della legge stessa, terza riga in luogo di: « 21 ottobre 1941 » leggasi « 25 ottobre 1941 » e all'undicesimo rigo dello stesso articolo in luogo di « 3 dicembre 1939 » leggasi « 23 novembre 1939 ».

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1963.

Variazione dei contingenti di cattedre e posti da conferire negli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica ai sensi del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 18 agosto 1962, con i quali sono stati determinati i contingenti delle cattedre e dei posti degli istituti e scuole di istruzione secondaria e artistica da conferire in attuazione del titolo III della citata legge 28 luglio 1961, n. 831;

Visti i decreti interministeriali 1° settembre 1962 e 15 settembre 1962, con i quali sono stati fissati i contingenti delle cattedre esistenti nelle scuole medie e nelle scuole secondarie di avviamento professionale;

Decreta:

Art. 1.

Il numero delle cattedre da conferire in attuazione del titolo III della legge 28 luglio 1961, n. 831, determinato dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 agosto 1962 citato nelle premesse, è modificato come segue, limitatamente alle tabelle di concorso sottoindicate:

Tabelle di concorso	Cattedre cui i concorsi danno accesso	Numero totale delle cattedre da conferire
	Istituti medi inferiori:	
1	Italiano, latino, storia e geografia	5.370
2	Matematica	1.383
3	Disegno	521
	Scuole secondarie di avviamento professionale:	
1 avv.	Italiano, storia e geografia	2.618
2 avv.	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene con obbligo di completamento di orario per gli elementi di merceologia	2.604
3 avv.	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia e disegno professionale	129
6 avv.	Materie tecniche del tipo commerciale, con obbligo di completamento orario per gli elementi di merceologia	365
—	Materie tecniche del tipo agrario	316
—	Materie tecniche del tipo industriale artigiano, con obbligo di completamento di orario per il disegno professionale	1.018
—	Materie tecniche del tipo marinaro	37
	Scuole medie e scuole secondarie di avviamento professionale:	
	Lingua francese	2.011
	Lingua inglese	737
	Lingua tedesca	140
	Lingua spagnola	51
	Scuole secondarie in lingua tedesca della provincia di Bolzano:	
	Scuole medie: italiano	6
	Scuole medie: tedesco, latino, storia e geografia	32
	Scuole secondarie di avviamento professionale: tedesco, storia e geografia	11
	Scuole secondarie di avviamento professionale: matematica, elementi di scienze fisiche e naturali; merceologia e igiene	16
	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche agrarie	—
	Scuole secondarie di avviamento professionale: materie tecniche commerciali	9

Art. 2.

Il numero dei posti di insegnanti tecnico-pratici da conferire in attuazione dell'art. 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, determinato dall'art. 2 del decreto ministeriale 18 agosto 1962 citato nelle premesse, è modificato come segue, limitatamente ai ruoli sottoindicati:

Denominazione dei ruoli	Numero totale dei posti da conferire
Scuole secondarie di avviamento professionale:	
Insegnanti tecnico-pratici a tipo agrario . .	399
a tipo industriale maschile	789
a tipo industriale femminile	222
Scuole secondarie di avviamento professionale di lingua tedesca della provincia di Bolzano:	
Insegnanti tecnico-pratici a tipo agrario . .	1

Rimangono invariati tutti gli altri contingenti di cattedre e di posti determinati con gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 18 agosto 1962.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 gennaio 1963

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1963
Registro n. 14 Pubblica istruzione, foglio n. 93. — MISSORI

(2462)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 1962, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Milano;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Milano numero 8423 datata 20 dicembre 1962, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire, perchè trasferito in altra sede, il sig. Alessandria Carlo, membro della citata Commissione in rappresentanza dei lavoratori aderenti alla C.I.S.L., con il sig. Cattaneo Lorenzo,

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Cattaneo Lorenzo è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Milano quale rappresentante dei lavoratori aderenti alla C.I. S.L. in sostituzione del sig. Alessandria Carlo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro BERTINELLI

(2640)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Sostituzione di un membro della Commissione provinciale per il collocamento di Udine.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1963, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Udine;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1962, con il quale il cav. Orsi Luigi è stato nominato membro della citata Commissione in rappresentanza dei coltivatori diretti;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Udine numero 2471 datata 21 gennaio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè deceduto, il cav. Orsi Luigi, con il sig. Ferrin Romano;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Ferrin Romano è nominato membro della Commissione provinciale per il collocamento di Udine quale rappresentante dei coltivatori diretti in sostituzione del cav. Orsi Luigi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2641)

DECRETO MINISTERIALE 8 marzo 1963.

Sostituzione del presidente e del vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1961, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Belluno;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Belluno numero 1071 datata 19 gennaio 1963, con la quale viene prospettata la necessità di sostituire perchè trasferiti ad altra sede, il dott. Zorzi Giorgio Marino e il dottor Arena Francesco, rispettivamente presidente e vice presidente della citata Commissione, con i dottori Carucci Anastasio e Nicosia Vito;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Carucci Anastasio e il dott. Nicosia Vito sono nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Commissione provinciale per il collocamento di Belluno in sostituzione dei dottori Zorzi Giorgio Marino e Arena Francesco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 marzo 1963

Il Ministro: BERTINELLI

(2639)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1963.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Società « Assicurazioni generali », con sede in Roma:

Tar. 8 C - relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione del premio pagato in caso di sua premorienza;

Tar. 8 D - relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 18 marzo 1963

p. *Il Ministro*: GASPARI

(2511)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

Riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo alla località Bibione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia).

IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di San Michele al Tagliamento (Venezia) in data 27 dicembre 1961, n. 42, con la quale è stato proposto che alla zona di Bibione, compresa nel territorio di quel Comune, venga riconosciuto il carattere di stazione di soggiorno e turismo;

Udito il parere espresso dal Consiglio centrale del turismo, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1043;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 agosto 1960, n. 1042;

Decreta:

Art. 1.

Alla località Bibione del comune di San Michele al Tagliamento (Venezia) — compresa tra l'argine del canale navigabile di Lugugnana detto « la Cava », il fiume Tagliamento fino al mare, il mare Adriatico ed il porto di Baseleghe - Canale dei Lovi — è conferito il riconoscimento di stazione di soggiorno e turismo.

Art. 2.

Per il conseguimento delle finalità turistiche della località Bibione del comune di San Michele al Tagliamento, è istituita l'Azienda autonoma di soggiorno e turismo con sede in Bibione.

Il prefetto di Venezia è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
FOLCHI

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per le finanze
TRABUCCHI

(2512)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1963.

Nomina dei membri del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti « Maria Santissima della Rocca », di Alessandria della Rocca (Agrigento).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 giugno 1952, n. 1133;

Vista la deliberazione assembleare del 29 gennaio 1933, debitamente perfezionata nei modi di legge, con la quale fu disposto lo scioglimento anticipato e la conseguente messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti « Maria Santissima della Rocca », di Alessandria della Rocca (Agrigento);

Considerato che i componenti il Collegio sindacale della predetta azienda, a suo tempo nominati dall'assemblea dei soci, hanno declinato l'incarico loro affidato e che occorre pertanto far luogo alla loro sostituzione ai sensi dell'art. 86-*bis* del su citato regio decreto-legge n. 375;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il sig. Giovanni Nocito è nominato presidente del Collegio sindacale della Cassa rurale di prestiti « Maria Santissima della Rocca », di Alessandria della Rocca (Agrigento); i signori dott. Calogero Pullara e geom. Gaetano Barbiera sono nominati sindaci effettivi della Cassa medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 marzo 1963

Il Ministro: TREMELLONI

(2510)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1963.

Qualifica di « strada con diritto di precedenza » per otto strade provinciali ricadenti nel territorio della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 105, comma quinto del testo unico sulle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Vista la domanda dell'Amministrazione provinciale di Bergamo in data 28 giugno 1962 tendente ad ottenere la qualifica di « strada con diritto di precedenza » per le strade provinciali sottoelencate e nei tratti specificati:

1) strada Milanese, da Bergamo a Canonica d'Adda;

2) strada Bresciana, da Seriate al confine con la provincia di Brescia;

3) strada Lodigiana, da Treviglio al confine con la provincia di Cremona;

4) strada Cremonese, da Bettole al confine con la provincia di Brescia;

5) strada Cremasca, da Bergamo al confine con al provincia di Cremona;

6) strada di Valle San Martino, da Cisano al confine con la provincia di Como;

7) strada di Valle Brembana, da Bergamo a Lenna;

8) strada di Valle Seriana, da Bergamo a Clusone;

Vista la relazione dell'Ufficio del genio civile di Bergamo in data 10 dicembre 1962;

Vista la relazione del Servizio tecnico della Direzione generale viabilità ordinaria e nuove costruzioni ferroviarie (Ispettorato generale circolazione e traffico) con la quale viene espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta dell'Amministrazione provinciale di Bergamo, con l'avvertenza che le strade provinciali su cennate perdono il diritto di precedenza prima dell'intersezione con le statali per riacquistarlo subito dopo;

Decreta:

Art. 1.

Sono dichiarate « Strada con diritto di precedenza » le strade provinciali sopra elencate e nei tratti specificati.

Art. 2.

All'Amministrazione provinciale di Bergamo fa carico l'obbligo di apporre i seguenti segnali:

a) sulla soglia delle strade secondarie affluenti il segnale « dare precedenza » ovvero in base a circostanziate valutazioni tecniche in loco, quello di « arresto all'incrocio » (integrato dalla striscia trasversale di arresto e dalla iscrizione « stop »);

b) sulla strada a precedenza, i segnali « strada con diritto di precedenza » e « fine del diritto di precedenza » integrati dal pannello aggiuntivo di identificazione della strada di cui alla figura 102-C del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420.

Il segnale « strada con diritto di precedenza » deve essere ripetuto, nel formato ridotto, presso ogni incrocio lungo la strada a precedenza e fuori dei centri abitati, deve essere preceduto a distanza opportuna dal segnale « incrocio con strada senza diritto di precedenza » di cui all'art. 39 del citato regolamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1963

Il Ministro: SULLO

(2453)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1963.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della fascia costiera di Roseto degli Abruzzi.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Teramo per la protezione delle bellezze naturali, nelle adunanze dell'11 e 18 ottobre 1961 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona della spiaggia di Roseto;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Roseto degli Abruzzi;

Viste le opposizioni presentate, avverso la predetta proposta di vincolo, dal geom. Antonio Bacchetta; dall'Amministrazione comunale di Roseto; dall'Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Roseto; da alcuni cittadini di Roseto (capolista Taraschi Berardo); dai signori Domenico D'Ascanio; Pier Luigi Inverardi e Santino Farda; da altri cittadini di Roseto (capolista Pedicone Virgilio);

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi proprogetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituita da lussureggianti boschetti di pioppi, pini ed altre essenze con alberi che arrivano in alcuni punti a pochi metri dalla linea della battigia, forma numerosi punti di belvedere aperti al pubblico, a chi percorre la strada statale n. 16 Adriatica o la ferrovia, dai quali possono godersi meravigliosi e talora estesissimi panorami sul mare, sugli arenili e sui frastagliati profili costieri, così da offrire inoltre un susseguirsi di incantevoli quadri naturali;

Decreta:

La zona costiera del comune di Roseto, delimitata come segue: tra il mare Adriatico, indi dal prolungamento dell'asse della via Marche, indi l'asse medesimo sino all'intersezione con la linea limite della zona di

occupazione verso valle della linea ferroviaria delle ferrovie dello Stato, indi dalla linea di occupazione stessa sino alla intersezione con l'asse della via « Della Stazione » posta in località Cologna Spiaggia di Roseto, indi dall'asse della strada medesima sino a mare, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Teramo.

La Soprintendenza ai monumenti e gallerie di L'Aquila curerà che il comune di Roseto provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 27 marzo 1963

p. *Il Ministro per la pubblica istruzione*
SCARASCIA

Il Ministro per la marina mercantile
MACRELLI

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Teramo

Seduta dell'11 ottobre 1961 Verbale n. 3

Oggi undici ottobre millenovecentosessantuno, presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Teramo, si è riunita la Commissione provinciale di Teramo per la tutela delle bellezze naturali, panoramiche e paesistiche, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) SILVI, PINETO, ROSETO, GIULIANOVA, TORTORETO: zone costiere protezione bellezze naturali e panoramiche.

Sono presenti:
il presidente dott. Muzio Mazzi;
il vice presidente prof. Guglielmo Matthiae;
l'ing. Sigismondo Montani;
l'ing. Manetta Carlo;
il dott. Mantovani;
il commissario straordinario di Giulianova;
il rappresentante del comune di Pineto;
il sindaco del comune di Roseto;
il rappresentante del comune di Silvi;
assente giustificato il presidente dell'E.P.T.;
assente il sindaco del comune di Tortoreto.

Assume le funzioni di segretario il geom. Luigi Lucchese dell'Amministrazione provinciale;

Alle ore 11 constatata la presenza del numero legale dei componenti la Commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Dopo ampia discussione, la Commissione provinciale decide di effettuare un sopraluogo presso i Comuni interessati e sopracitati per il giorno 18 ottobre alle ore 9 con appuntamento presso la sede del municipio di Silvi.

A sopraluogo effettuato, la Commissione stessa si riunirà presso la sede dell'Amministrazione provinciale, nelle prime ore del pomeriggio dello stesso giorno.

La discussione viene quindi esaurita alle ore 13 per cui il sig. presidente dichiara sciolta la seduta.

Il Presidente

Il Segretario

(2461)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bonea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Bonea (Benevento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.027.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2533)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Segni (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.380.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2534)

Autorizzazione al comune di Albano Laziale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Albano Laziale (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.967.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2535)

Autorizzazione al comune di Ollasta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Ollasta (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.395.100, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2536)

Autorizzazione al comune di Masullas ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Masullas (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.403.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2537)

Autorizzazione al comune di Tuili ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Tuili (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.498.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2538)

Autorizzazione al comune di Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Milis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.325.068, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2539)

Autorizzazione al comune di Fordongianus ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Fordongianus (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.578.341, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2540)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1963, il comune di Grottazzolina (Ascoli P.), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2541)

Autorizzazione al comune di Gonnesa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Gonnesa (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2542)

Autorizzazione al comune di Maracalagonis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Maracalagonis (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2543)

Autorizzazione al comune di Assolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Assolo (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 461.737, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2544)

Autorizzazione al comune di Sedini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Sedini (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2545)

Autorizzazione al comune di Uri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Uri (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2546)

Autorizzazione al comune di Tula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Tula (Sassari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2547)

Autorizzazione al comune di Nughedu S. Vittoria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Nughedu S. Vittoria (Cagliari), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.180.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2548)

Autorizzazione al comune di Turriaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Turriaco (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.988.787, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2549)

Autorizzazione al comune di Moraro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Moraro (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.010.982, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2550)

Autorizzazione al comune di Dolegna del Collio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Dolegna del Collio (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.422.568, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2551)

Autorizzazione al comune di Farra d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1962

Con decreto ministeriale in data 28 marzo 1963, il comune di Farra d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.346.331, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1962, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(2553)

MINISTERO DELLA SANITA'

Autorizzazione all'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Cremona ad istituire una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso gli Istituti stessi.

Con decreto in data 22 marzo 1963, n. 300.7.III.26.1.2856, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Amministrazione degli Istituti ospitalieri di Cremona, viene autorizzata ad istituire, in base alla legge 29 ottobre 1954, n. 1046, una scuola per infermiere ed infermieri generici, con sede presso gli Istituti stessi.

(2466)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Lison

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 26 dicembre 1962, registrato dalla Corte dei conti l'8 marzo 1963 al registro n. 6, foglio n. 137, la zona di ha. 38.52.40 è stata estromessa dal comprensorio del Consorzio di bonifica Bandoquerelle Palù Grande, la cui superficie si riduce da ha. 1944.10.51 ad ha. 1905.58.11, ed è stata aggregata al comprensorio del Consorzio di bonifica Lison, la cui superficie resta determinata in ha. 2486.36.90.

(2443)

MINISTERO DELLE FINANZE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1962, registrato alla Corte dei conti il 12 novembre 1962, registro n. 246, foglio n. 99, il ricorso in via straordinaria proposto in data 31 marzo 1959 dall'ispettore capo delle Tasse e delle imposte indirette sugli affari Bertoni Italo avverso il decreto ministeriale 15 ottobre 1958, con il quale il predetto dipendente è stato collocato a riposo a decorrere dal 1° novembre 1958, ai sensi dell'art. 1 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, è respinto.

(2620)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di perfezionamento in anestesia

Il dott. Bruno Giuseppe Gagliardi, nato a Venezia il 20 febbraio 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di perfezionamento in anestesia rilasciatogli dall'Università di Padova il 22 febbraio 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938 n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Padova.

(2375)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 70

Corso dei cambi del 10 aprile 1963 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,14	621,12	621,165	621,15	621,12	621,50	621,13	621,10	621,12	621,12
$ Can.	576,24	576,40	576,75	576,40	575,50	576,03	576,55	576,30	576,40	576 —
Fr. Sv.	143,51	143,49	143,505	143,51	143,50	143,51	143,48	143,50	143,51	143,55
Kr. D.	90,02	90,02	90,01	90,03	90,05	90,02	90,025	90 —	90,02	90,02
Kr. N.	87,01	87 —	87 —	86,995	87 —	87 —	86,99	86,975	87 —	87 —
Kr. Sv.	119,59	119,60	119,60	119,60	119,60	119,60	119,59	119,60	119,62	119,60
Fol.	172,86	172,87	172,90	172,905	172,80	172,86	172,885	172,85	172,87	172,88
Fr. B.	12,46	12,463	12,4650	12,4625	12,4625	12,46	12,4620	12,45	12,46	12,46
Franco francese	126,76	126,75	126,78	126,7625	126,80	126,77	126,7625	126,75	126,76	126,77
Lst.	1740,23	1739,80	1739,75	1739,95	1739,50	1740,25	1739,80	1740,20	1740,25	1740 —
Dm. occ.	155,58	155,63	155,62	155,62	155,60	155,56	155,605	155,575	155,61	155,58
Scell. Austr.	24,04	24,05	24,04	24,05	24 —	24,05	24,0480	24,04	24,04	24,05
Escudo Port.	21,68	21,68	21,705	21,69	21,70	21,69	21,6825	21,67	21,69	21,69

Media dei titoli del 10 aprile 1963

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	111,10
Redimibile 3,50 % 1934	93,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	89,25
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,50
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,925
Id. 5 % (Città di Trieste)	101,375
Id. 5 % (Beni Esteri)	100,025
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1964)	100,675
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	102,125
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	102,45
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	103,95
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	103,95
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,20

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 aprile 1963

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	621,14
1 Dollaro canadese	576,475
1 Franco svizzero	143,495
1 Corona danese	90,027
1 Corona norvegese	86,992
1 Corona svedese	119,595
1 Fiorino olandese	172,895
1 Franco belga	12,462
1 Franco francese	126,762
1 Lira sterlina	1739,875
1 Marco germanico	155,612
1 Scellino austriaco	24,049
1 Escudo Port.	21,686

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Bando di concorso della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio

L'ALTA AUTORITA' C.E.C.A. - LUSSEMBURGO

Si dà notizia che la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio ha bandito un concorso per i suoi servizi a Lussemburgo:

un amministratore principale, con una certa pratica di lavori econometrici, per la Direzione generale « Economia - Energia »;

un amministratore con buona conoscenza dei problemi della manodopera, per la Direzione generale « Problemi del lavoro, del Risanamento e della Riconversione »;

amministratori aggiunti (23-28 anni) con formazione universitaria oppure esperienza professionale che garantisca un livello equivalente, per coprire posti della carriera iniziale nelle direzioni e nei servizi dell'Istituzione (*);

segretario steno-dattilografo d'espressione italiana ed olandese (*).

Informazioni complementari, condizioni d'ammissione e moduli di candidatura sono pubblicati nel n. 42 della « Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europea » del 18 marzo 1963 che è in vendita presso la Libreria dello Stato, piazza G. Verdi, 10, Roma (invio contro versamento lit. 85, sul C.C.P. 1/2640. Preghiera di indicare il numero della *Gazzetta Ufficiale* in questione sullo scontrino di versamento).

Agenzie:

via del Tritone, 61-A e 61-B - Roma;
via XX Settembre (Palazzo Ministero delle finanze) - Roma;
galleria V. Emanuele, 3 - Milano;
via Chiaia, 5 - Napoli;
via Cavour, 46-R - Firenze.

Data limite per la presentazione delle candidature: 18 aprile 1963.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire direttamente all'Alta Autorità C.E.C.A., in Lussemburgo.

(*) Per tali posti è prevista ugualmente una lista di riserva.

(2644)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per la nomina a direttore, nel ruolo del personale della carriera direttiva, dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, sul riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto che nel ruolo del personale della carriera direttiva del predetto Ufficio, dopo l'inquadramento previsto dall'art. 13 della legge stessa, sono risultati disponibili un posto con qualifica di direttore dell'Ufficio (coeff. 670) e tre posti con qualifica di esperto in lingue straniere di prima o di seconda classe (coeff. 325 o 271), che, a termini del successivo articolo 14, devono essere conferiti mediante concorso;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli per la nomina a direttore dell'ufficio nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di ruolo dello Stato aventi la qualifica di ispettore generale o equiparata oppure quella di direttore di divisione o equiparata e l'anzianità nella qualifica, per questi ultimi, di anni tre alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso.

I concorrenti devono, inoltre, aver prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia con le mansioni attribuite al personale del ruolo cui aspirano nel quinquennio precedente il 4 ottobre 1962; devono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lingue e letterature straniere o in lettere ed avere particolare conoscenza di almeno due tra le seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, serbo-croato.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nella domanda dovranno essere indicati il titolo di studio posseduto, la qualifica rivestita, il coefficiente di stipendio in godimento e le due lingue straniere prescelte come materia di esame.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine suindicato o non saranno corredate dalle notizie richieste.

Art. 4.

I candidati potranno, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione tutti i documenti che a loro giudizio possano formare oggetto di valutazione e che attengano agli studi compiuti, agli esami superati, ai titoli conseguiti, ai servizi prestati, alle mansioni professionali assolte, agli incarichi ricoperti e ad ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata. Per l'insieme di tali titoli la Commissione esaminatrice potrà attribuire un massimo di trentacinque punti.

Art. 5.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti propri del personale del ruolo cui aspirano. Esso verterà sulle seguenti materie:

1) due lingue scelte dal candidato tra quelle indicate al precedente articolo 2;

2) istituzioni di diritto e procedura civile;

3) istituzioni di diritto e procedura penale.

Per l'esame ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.

Consegue l'idoneità il concorrente che abbia ottenuto almeno quarantadue punti.

I candidati dichiarati idonei saranno invitati a produrre copia del loro stato di servizio, nonchè l'originale o copia del titolo di studio.

Art. 6.

In esito alla classificazione dei concorrenti dichiarati idonei, la Commissione formerà la graduatoria, tenuto conto anche, a parità di punteggio, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvederà con proprio decreto alla nomina del vincitore.

Roma, addì 4 ottobre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 91. — Gallucci

(1514)

Concorso a tre posti di esperto in lingue straniere di 1ª o di 2ª classe, nel ruolo del personale della carriera direttiva, dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, sul riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto che nel ruolo del personale della carriera direttiva del predetto Ufficio, dopo l'inquadramento previsto dall'art. 13 della legge stessa, sono risultati disponibili un posto con qualifica di direttore dell'Ufficio (coeff. 670) e tre posti con qualifica di esperto in lingue straniere di prima o di seconda classe (coeff. 325 o 271), che, a termini del successivo articolo 14, devono essere conferiti mediante concorso;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a tre posti di esperto in lingue straniere di 1ª o di 2ª classe, nel ruolo del personale della carriera direttiva dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di ruolo dello Stato aventi le qualifiche di consigliere di 1ª, o di 2ª, o di 3ª classe o equiparate; per i consiglieri di 3ª classe o equiparati è necessaria l'anzianità nella qualifica di anni due alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso.

I concorrenti devono, inoltre, aver prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia con le mansioni attribuite al personale del ruolo cui aspirano nel quinquennio precedente il 4 ottobre 1962; devono essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche o in lingue e letterature straniere o in lettere ed avere particolare conoscenza di almeno due tra le seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, serbo-croato.

Possono, altresì, partecipare al concorso coloro che siano in possesso degli stessi requisiti e del richiesto titolo di studio e nel quinquennio suddetto abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio anche non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per almeno tre anni, svolgendo le mansioni attribuite al personale del ruolo cui aspirano. Ai fini dell'attribuzione della qualifica per il personale non di ruolo si avrà riguardo alla parificazione economica di cui tale personale fruisce a norma delle leggi in vigore.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nella domanda dovranno essere indicati il titolo di studio posseduto, la qualifica rivestita, il coefficiente di stipendio in godimento e le due lingue straniere prescelte come materia di esame.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine suindicato o non saranno corredate dalle notizie richieste.

Art. 4.

I candidati potranno, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione tutti i documenti che a loro giudizio possano formare oggetto di valutazione e che attengano agli studi compiuti, agli esami superati, ai titoli conseguiti, ai servizi prestati, alle mansioni professionali assolte, agli incarichi ricoperti e ad ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata. Per l'insieme di tali titoli la Commissione esaminatrice potrà attribuire un massimo di trentacinque punti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti propri del personale del ruolo cui aspirano. Esso verterà sulle seguenti materie:

1) due lingue scelte dal candidato tra quelle indicate al precedente articolo 2;

2) istituzioni di diritto e procedura civile;

3) istituzioni di diritto e procedura penale.

Per l'esame ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.

Consegue l'idoneità il concorrente che abbia ottenuto almeno quarantadue punti.

I candidati dichiarati idonei saranno invitati a produrre copia del loro stato di servizio, nonchè l'originale o copia del titolo di studio.

Art. 7.

In esito alla classificazione dei concorrenti dichiarati idonei, la Commissione formerà la graduatoria, tenuto conto anche, a parità di punteggio, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvederà con proprio decreto alla nomina dei vincitori.

Roma, addì 4 ottobre 1962

Il Ministro Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 92. — GALLUCCI

(1515)

Concorso per la nomina di un traduttore capo nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, sul riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto che nel ruolo del personale di concetto del predetto Ufficio non è stato possibile procedere all'inquadramento previsto dall'art. 13 della legge stessa per mancanza di personale e che, pertanto, tutti i posti del ruolo stesso vanno conferiti, a termini del successivo art. 14, mediante concorso;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per la nomina di un traduttore capo (coeff. 500) nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di ruolo dello Stato aventi qualifica di segretario capo od equiparata oppure quella di segretario principale od equiparata e l'anzianità nella qualifica, per questi ultimi, di anni tre alla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso.

I concorrenti devono, inoltre, aver prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia con le mansioni attribuite al personale del ruolo cui aspirano nel quinquennio precedente il 4 ottobre 1962; devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ed avere particolare conoscenza di almeno due tra le seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, serbo-croato.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'or-

ganizzazione giudiziaria e degli affari generali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nella domanda dovranno essere indicati il titolo di studio posseduto, la qualifica rivestita, il coefficiente di stipendio in godimento e le due lingue straniere prescelte come materia di esame.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine suindicato o non saranno corredate delle notizie richieste.

Art. 4.

I candidati potranno, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione tutti i documenti che a loro giudizio possano formare oggetto di valutazione e che attengano agli studi compiuti, agli esami superati, ai titoli conseguiti, ai servizi prestati, alle mansioni professionali assolte, agli incarichi ricoperti e ad ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata. Per l'insieme di tali titoli la Commissione esaminatrice potrà attribuire un massimo di trentacinque punti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti propri del personale del ruolo cui aspirano. Esso verterà sulle seguenti materie:

1) due lingue scelte dal candidato tra quelle indicate al precedente articolo 2;

2) cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile;

3) cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura penale.

Per l'esame ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.

Consegue l'idoneità il concorrente che abbia ottenuto almeno quarantadue punti.

I candidati dichiarati idonei saranno invitati a produrre copia del loro stato di servizio, nonchè l'originale o copia del titolo di studio.

Art. 7.

In esito alla classificazione dei concorrenti dichiarati idonei, la Commissione formerà la graduatoria, tenuto conto anche, a parità di punteggio, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvederà con proprio decreto alla nomina del vincitore.

Roma, addì 4 ottobre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 93. — Gallucci

(1516)

Concorso per la nomina di un traduttore superiore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, sul riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia;

Ritenuto che nel ruolo del personale di concetto del predetto Ufficio non è stato possibile procedere all'inquadramento previsto dall'art. 13 della legge stessa per mancanza di personale e che, pertanto, tutti i posti del ruolo stesso vanno conferiti, a termini del successivo art. 14, mediante concorso;

Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli per la nomina di un traduttore superiore (coeff. 402) nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di ruolo dello Stato aventi la qualifica di segretario principale od equiparata oppure quella di primo segretario od equiparata e l'anzianità nella qualifica, per questi ultimi, di anni tre alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.

I concorrenti devono, inoltre, aver prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia con le mansioni attribuite al personale del ruolo cui aspirano nel quinquennio precedente il 4 ottobre 1962; devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ed avere particolare conoscenza di almeno due tra le seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, serbo-croato.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Nella domanda dovranno essere indicati il titolo di studio posseduto, la qualifica rivestita, il coefficiente di stipendio in godimento e le due lingue straniere prescelte come materia di esame.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine suindicato o non saranno corredate delle notizie richieste.

Art. 4.

I candidati potranno, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione tutti i documenti che a loro giudizio possano formare oggetto di valutazione e che attengano agli studi compiuti, agli esami superati, ai titoli conseguiti, ai servizi prestati, alle mansioni professionali assolte, agli incarichi ricoperti e ad ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata. Per l'insieme di tali titoli la Commissione esaminatrice potrà attribuire un massimo di trentacinque punti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti propri del personale del ruolo cui aspirano. Esso verterà sulle seguenti materie:

1) due lingue scelte dal candidato tra quelle indicate al precedente articolo 2;

2) cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile;

3) cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura penale.

Per l'esame ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.

Consegue l'idoneità il concorrente che abbia ottenuto almeno quarantadue punti.

I candidati dichiarati idonei saranno invitati a produrre copia del loro stato di servizio, nonchè l'originale o copia del titolo di studio.

Art. 7.

In esito alla classificazione dei concorrenti dichiarati idonei, la Commissione formerà la graduatoria, tenuto conto anche, a parità di punteggio, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvederà con proprio decreto alla nomina del vincitore.

Roma, addì 4 ottobre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 94. — Gallucci

(1517)

Concorso a due posti di primo traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, sul riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia;
Ritenuto che nel ruolo del personale di concetto del predetto Ufficio non è stato possibile procedere all'inquadramento previsto dall'art. 13 della legge stessa per mancanza di personale e che, pertanto, tutti i posti del ruolo stesso vanno conferiti, a termini del successivo art. 14, mediante concorso;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a due posti di primo traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di ruolo dello Stato aventi la qualifica di primo segretario od equiparata oppure quella di segretario od equiparata a condizione che questi ultimi abbiano compiuto complessivamente undici anni di effettivo servizio nella carriera.
I concorrenti devono, inoltre, aver prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia con le mansioni attribuite al personale del ruolo cui aspirano nel quinquennio precedente il 4 ottobre 1962; devono essere in possesso di un diploma di scuola media superiore ed avere particolare conoscenza di almeno due tra le seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, serbo-croato.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Nella domanda dovranno essere indicati il titolo di studio posseduto, la qualifica rivestita, il coefficiente di stipendio in godimento e le due lingue straniere prescelte come materia di esame.
Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine suindicato o non saranno corredate delle notizie richieste.

Art. 4.

I candidati potranno, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione tutti i documenti che a loro giudizio possano formare oggetto di valutazione e che attengano agli studi compiuti, agli esami superati, ai titoli conseguiti, ai servizi prestati, alle mansioni professionali assolte, agli incarichi ricoperti e ad ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata. Per l'insieme di tali titoli la Commissione esaminatrice potrà attribuire un massimo di trentacinque punti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti propri del personale del ruolo cui aspirano. Esso verterà sulle seguenti materie:

1) due lingue scelte dal candidato tra quelle indicate al precedente articolo 2;

2) cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile;

3) cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura penale.

Per l'esame ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.
Consegue l'idoneità il concorrente che abbia ottenuto almeno quarantadue punti.
I candidati dichiarati idonei saranno invitati a produrre copia del loro stato di servizio, nonchè l'originale o copia del titolo di studio.

Art. 7.

In esito alla classificazione dei concorrenti dichiarati idonei, la Commissione formerà la graduatoria, tenuto conto anche, a parità di punteggio, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvederà con proprio decreto alla nomina dei vincitori.

Roma, addì 4 ottobre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 95. — Gallucci

(1518)

Concorso a sei posti di traduttore, traduttore aggiunto o vice traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 1° agosto 1962, n. 1206, sul riordinamento dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia;
Ritenuto che nel ruolo del personale di concetto del predetto Ufficio non è stato possibile procedere all'inquadramento previsto dall'art. 13 della legge stessa per mancanza di personale e che, pertanto, tutti i posti del ruolo stesso vanno conferiti, a termini del successivo art. 14, mediante concorso;
Visto il decreto presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a sei posti di traduttore, traduttore aggiunto o vice traduttore nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ufficio traduzioni di leggi ed atti stranieri presso il Ministero di grazia e giustizia.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso gli impiegati di ruolo dello Stato aventi le qualifiche di segretario, segretario aggiunto o vice segretario od equiparate.
I concorrenti devono, inoltre, aver prestato ininterrotto e lodevole servizio per almeno tre anni presso il Ministero di grazia e giustizia con le mansioni attribuite al personale del ruolo cui aspirano nel quinquennio precedente il 4 ottobre 1962; devono essere in possesso di un diploma di scuola media supe-

riore ed avere particolare conoscenza di almeno due tra le seguenti lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnolo, serbo-croato.

Possono, altresì, partecipare al concorso coloro che siano in possesso degli stessi requisiti e del richiesto titolo di studio e nel quinquennio suddetto abbiano prestato ininterrotto e lodevole servizio anche non di ruolo alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia per almeno tre anni, svolgendo le mansioni attribuite al personale del ruolo cui aspirano. Ai fini dell'attribuzione della qualifica per il personale non di ruolo si avrà riguardo alla parificazione economica di cui tale personale fruisce a norma delle leggi in vigore.

Art. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire la domanda di partecipazione al concorso, redatta su carta da bollo da lire 200, al Ministero di grazia e giustizia, Direzione generale dell'Organizzazione giudiziaria e degli affari generali entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Nella domanda dovranno essere indicati il titolo di studio posseduto, la qualifica rivestita, il coefficiente di stipendio in godimento e le due lingue straniere prescelte come materia di esame.

Non si terrà conto delle domande che, per qualsiasi motivo, perverranno oltre il termine suindicato o non saranno corredate delle notizie richieste.

Art. 4.

I candidati potranno, inoltre, allegare alla domanda di partecipazione tutti i documenti che a loro giudizio possano formare oggetto di valutazione e che attengano agli studi compiuti, agli esami superati, ai titoli conseguiti, ai servizi prestati, alle mansioni professionali assolte, agli incarichi ricoperti e ad ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata. Per l'insieme di tali titoli la Commissione esaminatrice potrà attribuire un massimo di trentacinque punti.

Art. 5.

La Commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

L'esame è costituito da un colloquio diretto ad accertare l'idoneità dei concorrenti allo svolgimento dei compiti propri del personale del ruolo cui aspirano. Esso verterà sulle seguenti materie:

1) due lingue scelte dal candidato tra quelle indicate al precedente articolo 2;

2) cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura civile;

3) cognizioni sommarie di istituzioni di diritto e procedura penale.

Per l'esame ogni componente la Commissione dispone di dieci punti.

Consegue l'idoneità il concorrente che abbia ottenuto almeno quarantadue punti.

I candidati dichiarati idonei saranno invitati a produrre copia del loro stato di servizio, nonchè l'originale o copia del titolo di studio.

Art. 7.

In esito alla classificazione dei concorrenti dichiarati idonei, la Commissione formerà la graduatoria, tenuto conto anche, a parità di punteggio, delle disposizioni contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

Il Ministro per la grazia e giustizia provvederà con proprio decreto alla nomina dei vincitori.

Roma, addì 4 ottobre 1962

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1963
Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 96. — GALLUCCI

(1519)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per esami, a dieci posti di vice ragioniere economo in prova nel ruolo della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Presidenziale 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Presidenziale 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto Presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, con norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione di firme, modificato con legge 15 giugno 1959, n. 430;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, sulla legalizzazione di firme;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 700, relativa all'istituzione del ruolo organico unico del personale economico dei convitti nazionali e degli educandati femminili dello Stato;

Viste le disposizioni vigenti relative a deroghe al limite massimo di età prescritte per l'ammissione agli impieghi dello Stato e quelle concernenti riserve di posti e preferenze;

Visto il decreto presidenziale 24 novembre 1951, n. 1396, (prorogato con decreto presidenziale 29 dicembre 1956, n. 1507, e con decreto presidenziale 24 gennaio 1962, n. 46) con particolari disposizioni relative ai candidati ai pubblici concorsi aventi conoscenza della lingua tedesca;

Visto il decreto presidenziale 27 giugno 1962, n. 1437, con norme sullo svolgimento dei concorsi per la nomina a vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 23 maggio 1960, n. 671, con norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca nei pubblici concorsi;

Decreta:

Art. 1.

Concorso a posti di vice ragioniere economo in prova nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato

E' indetto un pubblico concorso per esami a dieci posti di vice ragioniere economo in prova nel ruolo della carriera di concetto nei convitti nazionali e negli educandati femminili dello Stato.

Dei suddetti dieci posti, *uno* è riservato — ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1961, numero 1396, prorogato con successivo decreto 24 gennaio 1962, n. 46 — ai concorrenti che avranno superato, oltre alle prove di esame obbligatorie, quella facoltativa di lingua tedesca, di cui al n. 2 del successivo art. 4 e al programma indicato nella tabella *A* annessa al presente decreto.

Per i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano valgono inoltre le norme di cui al n. 3 del successivo art. 4, agli effetti del conseguimento del posto riservato.

Le modalità per la formazione delle graduatorie del concorso sono indicate nel successivo art. 6.

Art. 2.

Requisiti generali - Deroghe al limite massimo di età

1. Per l'ammissione al concorso, gli interessati devono possedere, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui all'art. 3, i seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salve le deroghe di cui ai numeri 2, 3, 4 del presente articolo;

c) buona condotta (al cui accertamento provvede l'Amministrazione);

d) idoneità fisica all'impiego (per la quale l'Amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso);

e) godimento dei diritti politici;

f) titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale. Sono considerati validi i titoli di studio equipol-

lenti rilasciati ai sensi dei precedenti ordinamenti scolastici. Al concorso sono ammessi a partecipare anche coloro che siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di 2° grado diverso da quello di ragioniere e perito commerciale e che abbiano prestato, in virtù di formale provvedimento, lodevole servizio non di ruolo, per almeno due anni, negli educandati femminili dello Stato, anteriormente alla data suddetta, in qualità di impiegati addetto ai servizi di economato, o di cassa o di segreteria.

Non possono partecipare al presente concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione (art. 2, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (art. 128 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

2. Si prescinde dal limite massimo di età:

a) per coloro che, alla data di pubblicazione del presente bando, rivestano la qualifica di impiegati civili dello Stato (ivi compresi gli insegnanti di ogni ordine e grado di scuole) di ruolo o di ruolo aggiunto, e per gli operai di ruolo dello Stato (art. 200 testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e art. 61 legge 5 marzo 1961, n 90);

b) per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

3. Il limite massimo di età è elevato:

a) nei confronti degli assistenti straordinari, volontari o incaricati — sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare — per un periodo pari alla metà del servizio prestato presso le università o gli istituti di istruzione superiore, art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, nel nuovo testo formulato con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465);

b) nei confronti dei concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del compimento del limite massimo di età, il periodo di tempo intercorso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944 (art. 5 regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25);

c) di due anni per i coniugati, oltre ad un anno per ogni figlio vivente (art. 23 del regio decreto 21 agosto 1937, numero 1542);

d) di anni cinque:

per gli ex combattenti, con esclusione degli ex combattenti della guerra civile di Spagna (art. 42 regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, decreto legislativo presidenziale 25 giugno 1946, n. 13);

per i partigiani combattenti (decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241);

per i patrioti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico (art. 4 decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467);

per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia e dalla Somalia (limitatamente, per i profughi dalla Somalia, ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950); per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano: per i profughi da territori esteri; per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (articoli 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137); per i profughi da territori ceduti allo Stato Jugoslavo (art. 1 legge 27 febbraio 1959, n. 130): per coloro che appartengono a categorie equiparate agli ex combattenti; per i connazionali rimpatriati dal'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1036);

e) ad anni 39:

per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per tale la famiglia di cui facciano parte almeno sette figli viventi, computandosi viventi anche i figli caduti in guerra (art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267);

Per i decorati al valor militare (art. 17 regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48).

Tutte le elevazioni al limite massimo di età indicate in precedenza sono cumulabili fra loro, purchè non si superino, complessivamente, i 40 anni di età (art. 2, primo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

f) Il limite massimo di età è elevato a 40 anni:

per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale (art. 5 decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488; art. 2, n. 2, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3);

per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e dagli altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi (art. 12 legge 4 dicembre 1956, n. 1404; art. 2, n. 2) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3).

4. Il limite massimo di età è elevato a 45 anni, intendendosi ivi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante (art. 2, testo unico 10 gennaio 1957, n. 3) per i mutilati e gli invalidi di guerra di cui alla legge 3 giugno 1950, n. 375 (art. 9 della legge); per i mutilati e gli invalidi per servizio (art. 5 della legge 3 aprile 1958, n. 474); per i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra (art. 1 della legge 25 settembre 1940, n. 1458); per i mutilati e gli invalidi per la lotta di liberazione art. 1 decreto-legge 4 agosto 1945, n. 467); per per ogni altra categoria di mutilati ed invalidi ai quali siano state estese le disposizioni vigenti per i mutilati e gli invalidi di guerra. Non sono ammessi a tale beneficio, ai sensi dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375:

a) gli invalidi che abbiano perduto ogni capacità lavorativa;

b) gli invalidi che, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti;

c) gli invalidi iscritti alla 9a e 10a categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto-legge 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci da 4 a 10 della categoria 9a e da 3 a 6 della categoria 10a;

d) gli invalidi per lesioni di cui alla tabella annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa.

Art. 3.

Presentazione delle domande di ammissione

Coloro che intendono partecipare al concorso debbono inoltrare, a tal fine, domanda di ammissione, in carta legale da L 200, indirizzata al Ministero della pubblica istruzione Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale Divisione V La domanda deve pervenire al Ministero entro 45 giorni a decorrere da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

La tabella *B* annessa al presente decreto riporta lo schema esemplificativo della domanda.

Nella domanda l'aspirante deve dichiarare:

a) il cognome ed il nome;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) la data ed il luogo di nascita, specificando, quando è il caso, il titolo od i titoli di cui al precedente art. 2, posseduti, ai fini della deroga al limite massimo di età;

d) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio posseduto, l'Istituto presso il quale è stato conseguito e l'anno scolastico del suo conseguimento. Coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 lettera *f*) per aver prestato servizio non di ruolo negli educandati, devono indicare il relativo servizio e l'istituto presso il quale il servizio stesso è stato prestato;

g) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede;

l) se attualmente è in servizio presso una pubblica Amministrazione (da indicarsi) ed i servizi eventualmente prestati presso pubbliche Amministrazioni (da specificarsi);

m) se intende sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca o, in lingua tedesca, le prove obbligatorie di esame (v. articolo 4);

n) il domicilio e l'indirizzo al quale inviare le comunicazioni occorrenti. (Il concorrente ha l'obbligo di comunicare le eventuali successive variazioni di domicilio e indirizzo).

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza; sia la firma del notaio quanto quella del segretario comunale non sono soggette a legalizzazione.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale gli interessati prestano servizio.

Qualora la domanda sia formalmente imperfetta, il Ministero si riserva di assegnare un breve termine per la regolarizzazione.

Art. 4.

Prove di esame. - Ripartizione del punteggio

1. Il concorso consiste in tre prove di esame, di cui due scritte ed una orale.

Il programma di esame è indicato nell'annessa tabella *A*.

A ciascuna prova di esame sono attribuiti 10 punti.

La media delle prove scritte si esprime in decimi.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno punti 7 su 10 nelle prove scritte e non meno di punti 6 su 10 in ciascuna di esse.

La prova orale s'intende superata se il candidato vi abbia ottenuto la votazione di almeno punti 6 su 10.

La votazione complessiva è determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte e il voto ottenuto in quella orale. Essa si esprime in ventesimi.

2. I candidati che intendono concorrere al posto riservato di cui all'art. 1, comma secondo, devono sostenere oltre alle normali prove di esame, anche la prova di lingua tedesca, consistente in una lettura e in una conversazione integrate da un breve saggio scritto (dall'italiano in tedesco).

La prova s'intende superata qualora il candidato vi abbia portato la votazione di almeno 7 su 10.

Il contenuto della prova è indicato nel n. 3 del programma allegato.

3. I candidati che siano cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano hanno facoltà di avvalersi di quanto previsto nel precedente n. 2 oppure di sostenere, in lingua tedesca, tutte le ordinarie prove di esame (scritte e orali). In tal caso, essi dovranno sostenere, in lingua italiana, anche le particolari prove (una scritta e una orale) intese ad accertare la loro piena conoscenza della lingua italiana. I candidati di cui al precedente n. 3 concorrono al posto riservato previsto dall'art. 1, comma secondo.

Il contenuto delle prove in lingua italiana è indicato al n. 4 del programma allegato.

Le prove di lingua italiana s'intendono superate se il candidato abbia conseguito la media di almeno sette decimi, con non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

4. La data delle prove scritte sarà resa nota ai candidati ammessi al concorso mediante comunicazione diretta e con avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, ammessi alla prova stessa, mediante comunicazione diretta.

Perde il diritto alla prova orale chi non si trovi presente nel giorno stabilito, salvo gravissimi motivi riconosciuti dalla Commissione giudicatrice del concorso, la quale, qualora non abbia ancora esaurito i lavori delle prove, fissa definitivamente altro giorno.

Tanto le prove scritte quanto la prova orale avranno luogo in Roma nei locali che saranno indicati.

Art. 5.

Svolgimento delle prove di esame e documenti di identità personale

Per quanto riguarda lo svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

I candidati dovranno dimostrare la loro identità personale presentando, al momento di ognuna delle prove di esame, la carta di identità od il libretto ferroviario, o la tessera postale di riconoscimento personale, od il libretto di pensione (con fotografia) od il porto d'armi o la patente automobilistica, od il passaporto, oppure, mancando di tali documenti, la propria fotografia, munita della loro firma autenticata dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio.

Art. 6.

Graduatoria di merito - Riserve di posti - Preferenze

1. Con decreto ministeriale saranno approvate, sotto condizione di accertamento dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, la graduatoria generale di merito e quella dei vincitori.

Nella graduatoria generale di merito saranno inclusi i concorrenti che abbiano superato le prove di esame nei modi indicati dall'art. 4 (che abbiano ottenuto, cioè, la votazione complessiva, nelle prove di esame, di almeno punti 13 su 20 con la media di almeno 7/10 nelle prove scritte e con almeno punti 6 su 10 nella prova orale).

Nella graduatoria dei vincitori saranno inclusi i concorrenti compresi nella graduatoria generale di merito, fino alla concorrenza dei posti messi a concorso. Tale graduatoria sarà formata con l'osservanza delle disposizioni vigenti che prevedono riserve di posti, e preferenze a parità di merito, nei confronti di particolari categorie di cittadini.

2. Per i candidati che avranno superato anche la prova facoltativa di lingua tedesca o che avranno sostenuto e superato, in lingua tedesca, le prove obbligatorie di esame e quelle particolari in lingua italiana, è compilata una graduatoria riservata, da formarsi nell'ordine determinato dal punteggio complessivo ottenuto sommando la votazione complessiva riportata nelle prove di esame ordinarie e quella riportata nelle prove di esame particolari. Il punteggio complessivo si esprime in trentesimi.

Resta ferma l'inclusione degli stessi candidati anche nella graduatoria ordinaria del concorso.

Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel « Bollettino ufficiale » - parte 2ª - di questo Ministero. Di tale pubblicazione è data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale;* dalla data di pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

In caso di parità di merito, valgono le preferenze stabilite dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3 e dalle altre disposizioni vigenti.

Art. 7.

Documentazione dei titoli di precedenza e di preferenza

Coloro che intendono fare valere titoli di precedenza o di preferenza dovranno produrre a questo Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento di apposita comunicazione i documenti comprovanti il possesso dei titoli stessi, redatti nella forma di seguito indicata:

1) gli ex combattenti, i partigiani combattenti, i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania e in Giappone, i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la « dichiarazione integrativa » in bollo da L. 100;

2) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100 rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i mutilati e gli invalidi per fatti di guerra, o della lotta di liberazione, o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione degli avvenimenti di Mogadiscio, dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, i mutilati e gli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre, su carta legale di L. 100, una certificazione della competente Direzione provinciale del Tesoro attestante il godimento di pensione di guerra, o una dichiarazione d'invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido e la categoria di pensione;

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare copia o estratto autenticati del decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il

modello 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto la invalidità, o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (*Gazzetta Ufficiale* 8 aprile 1948, n. 83);

5) gli orfani di guerra o della lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o per azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani di caduti per servizio produrranno un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142), dal competente ufficio provinciale del lavoro;

7) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi indicati nel precedente n. 3) dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 100 della competente Direzione provinciale del tesoro, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

8) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciata dal sindaco del Comune di residenza attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

9) i profughi dei territori di confine dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

10) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, dovranno presentare una attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

11) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

12) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza;

13) coloro che abbiano riportato persecuzioni politiche e razziali chiederanno al prefetto competente con apposita domanda, di comunicare a questo Ministero, in relazione al presente bando di concorso, la propria posizione di perseguitato, ai sensi della circolare n. 793/300 del 6 giugno 1962, del Ministero dell'interno — Direzione generale di pubblica sicurezza e trasmetteranno a questo Ministero, nel termine di 20 giorni di cui al presente art. 7, copia della suddetta domanda;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare mediante il certificato anagrafico di famiglia, di cui al precedente n. 14), — rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo — che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi. Si considerano viventi anche i figli caduti in guerra;

16) le vedove dei caduti in guerra o per fatti di guerra non rimaritate, i congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi bellici produrranno apposito certificato del sindaco competente, in carta da bollo da lire 100 o, in carta da bollo da L. 100, copia autentica del libretto di pensione di guerra o del decreto di concessione della pensione, o dichiarazione della sede competente dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra o certificazione della competente Direzione provinciale del tesoro attestante il godimento della pensione di guerra;

17) gli addetti, civili o militari, alla bonifica dei campi minati, produrranno una dichiarazione dell'autorità competente, in regolare carta da bollo, attestante il possesso della qualifica di cui sopra;

18) i concorrenti che siano dipendenti statali dovranno inoltre produrre un certificato in data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, in carta bollata da L. 100, rilasciata dall'Amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino la data di inizio, la durata e natura del servizio e con l'attestazione che il servizio stesso è stato prestato lodevolmente;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

20) i candidati, già appartenenti agli enti di diritto pubblico soppressi o messi in liquidazione a norma della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta legale da L. 100, rilasciato dall'Ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risultino il servizio prestato e la data di risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 8.

Presentazione dei documenti di rito da parte dei vincitori

1. I concorrenti dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di ricevimento di apposita comunicazione, a pena di decadenza dagli effetti del concorso, i seguenti documenti, redatti nella prescritta carta da bollo:

a) estratto dell'atto di nascita (e non certificato di nascita);

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) originale o copia autentica (1) del titolo di studio;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) stato di famiglia (da presentarsi soltanto da parte dei concorrenti coniugati o vedovi con prole);

g) certificato medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il concorso, rilasciato da un medico provinciale, o da un medico comunale, o da un medico militare o da un medico condotto. Il certificato dovrà attestare che è stato effettuato l'accertamento sierologico previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Il certificato medico riguardante i concorrenti che siano mutilati o invalidi per cause di guerra o di servizio, dovrà attestare esplicitamente che l'infermità non è di pregiudizio alla salute dei colleghi di lavoro e degli alunni che frequentano il convitto;

h) la documentazione comprovante il diritto a deroga al limite massimo di età (da presentarsi soltanto da parte di coloro che hanno fruito del beneficio).

I documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*), *g*) devono essere di data non inferiore a 3 mesi a quella dell'apposita comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

2. I concorrenti che alla data di ricevimento della richiamata apposita comunicazione siano dipendenti statali di ruolo o di ruolo aggiunto, dovranno presentare nel termine stabilito dal presente articolo soltanto i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato matricolare;

b) titolo di studio (originale, o in copia autentica ai sensi del successivo art. 10, ma non un semplice certificato);

---

(1) Per le formalità di autenticazione vedi successivo art. 10.

c) certificato medico di idoneità all'impiego (vedi lettera g) del precedente n. 1.

3. Coloro che rivestano la qualifica di profugo possono fare riferimento a documenti esistenti presso questa od altra Amministrazione, indicando lo specifico ufficio presso cui i documenti stessi si trovano depositati (art. 3 decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, prorogato con legge 28 dicembre 1950, n. 1080).

Art. 9.

Esenzione dal bollo

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 26, tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, secondo le modalità stabilite nello stesso decreto.

Art. 10.

Forma dei documenti

I documenti, la cui presentazione è prevista dagli articoli precedenti, possono essere prodotti, anzichè in originale, in copia autentica, anche se ottenuta con procedimenti meccanici o fotografici, ai sensi dell'art. 6 del decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678. L'autenticazione può essere effettuata, con le modalità previste dall'art. 8 del citato decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale o presso il quale l'originale si trova depositato o dal pubblico ufficiale competente a ricevere la documentazione.

Resta fermo, anche per i documenti prodotti in copia autentica, l'obbligo di osservare le vigenti disposizioni sul bollo. Per la data di rilascio dei documenti, agli effetti delle disposizioni del presente decreto, si fa riferimento a quella dell'originale e non a quella della copia.

Art. 11.

Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita come segue, ai sensi dell'art. 4 del decreto presidenziale 27 giugno 1962, n. 1437:

da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore ad ispettore generale, che la presiede;

da due funzionari della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata;

da due professori di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado, delle materie sulle quali vertono le prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 12.

Nomina

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Durante il periodo di prova sarà corrisposto il trattamento economico previsto per la qualifica iniziale della carriera di appartenenza (stipendio relativo al coefficiente 202 della tabella annessa al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre agli altri assegni spettanti a norma di legge).

Art. 13.

Rinvio

Per quanto altro occorra per l'esecuzione del presente decreto e che non sia prescritto ed espressamente qui richiamato, tengono luogo le disposizioni dei decreti presidenziali 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 novembre 1962

p. *Il Ministro*: BADALONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1963
Registro n. 21, foglio n. 148

TABELLA A

PROGRAMMA DI ESAME

N. 1

Prove scritte

1) Svolgimento di un tema di ragioneria generale;

2) Svolgimento di un tema di cultura generale riguardante un fenomeno o un aspetto di particolare interesse e di comune conoscenza, della vita moderna. La prova è rivolta ad accertare la capacità del candidato di esprimersi con ordine, chiarezza e correttezza.

Ai concorrenti sono assegnate sei ore per ciascuna prova.

N. 2

Prova orale

1) Elementi di diritto costituzionale e di diritto amministrativo;

2) Elementi di ragioneria generale - Elementi di contabilità di Stato - Regolamento di contabilità dei convitti nazionali (regio decreto 30 aprile 1931, n. 854);

3) Ordinamento del Ministero della pubblica istruzione: Servizi centrali e periferici; Corpi consultivi.

I convitti nazionali e gli educandati femminili dello Stato.

N. 3

Prova facoltativa di lingua tedesca

La prova consiste in una lettura e in una conversazione integrate da un breve saggio scritto inteso ad accertare la capacità del candidato di tradurre dall'italiano in tedesco.

N. 4

Prove in lingua italiana

per i candidati che sostengono le normali prove di esame in lingua tedesca (art. 4, n. 3 del bando)

Prova scritta

Breve trattazione di un argomento scelto dal candidato fra i due che saranno indicati dalla Commissione esaminatrice.

Prova orale

Lettura di brani di prosa scelti dalla Commissione esaminatrice. Conversazione.

p. *Il Ministro*: BADALONI

TABELLA B

Schema esemplificativo della domanda
(da redigersi su carta legale da lire 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale dell'istruzione classica, scientifica e magistrale - Div. V -
ROMA

Il sottoscritto [cognome e nome (1)], nato il . . . . . . a . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti di vice ragionere economo in prova nei convitti nazionali e negli aducandati femminili dello Stato, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1962.

Dichiara a tal fine:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (oppure: di non essere iscritto nelle liste elettorali perchè . . . .);

di non aver riportato condanne penali (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali . . . .);

di possedere il titolo di studio di ragioniere e perito commerciale (oppure: il titolo di studio di . . . . rilasciato in base ai precedenti ordinamenti scolastici) conseguito nell'anno scolastico . . . . presso l'istituto di . . . . (2);

la propria posizione nei confronti degli obblighi militari (la dichiarazione è richiesta per i soli uomini);

di non essere stato destituito ecc. (si riporti la formulazione di cui all'art. 3, lettera h del bando);

di essere attualmente in servizio presso . . . . (oppure: di non prestare attualmente servizio presso pubbliche Amministrazioni);

di avere prestato i seguenti servizi presso le seguenti pubbliche Amministrazioni (oppure: di non avere mai prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni);

di avere diritto a deroga al limite massimo di età perchè . . . . (si indichi il caso specifico, fra quelli previsti dall'art. 2, numero 2, 3 e 4, del bando);

dichiarazione eventuale: di voler sostenere la prova facoltativa di lingua tedesca; oppure: di voler sostenere in lingua tedesca le prove obbligatorie di esame (V. art. 4 numeri 2 e 3, del bando);

di essere disposto a raggiungere qualsiasi sede;

di eleggere il proprio domicilio a . . . . via . . . . numero . . . . . con l'impegno a comunicare le eventuali successive variazioni.

Data . . . .

Firma (3)

. . . .

(1) Le donne coniugate devono indicare il cognome da coniugate seguito dal nome e quindi, dalla dizione: «nata» seguito dal cognome da nubile.

(2) Coloro che chiedono l'ammissione perchè hanno prestato lodevole servizio negli educandati femminili dello Stato (v. art. 2, lettera f del bando) devono dichiarare il titolo di studio posseduto, l'anno del conseguimento, l'istituto presso il quale il titolo è stato conseguito, il periodo di servizio prestato negli educandati (indicando l'educandato o gli educandati specifici) e le mansioni disimpegnate.

(3) La firma deve essere autenticata in uno dei modi previsti dall'art. 3, terz'ultimo e quart'ultimo comma del bando

(2448)

Concorso alla cattedra di « Geofisica mineraria » nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Palermo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 311;

Vista la legge 27 luglio 1949, n. 449, concernente il bando di concorsi per posti di professore universitario di ruolo vacanti da oltre un biennio,

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1958, n. 1087, con il quale all'Università di Palermo venne assegnato, fra gli altri, con effetto dall'anno accademico 1959-1960, un posto di professore di ruolo destinato ad un insegnamento del gruppo delle discipline geofisiche;

Ravvisata l'opportunità, nel superiore interesse degli studi, di provvedere alla copertura del posto di ruolo in questione che è vacante dall'atto della assegnazione e, cioè, da oltre un biennio (anno accademico 1959-60);

Udite la Facoltà e la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

E' bandito il concorso alla cattedra di Geofisica mineraria nella Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Palermo.

Art. 2.

Coloro che intendano partecipare al concorso predetto, sono tenuti a farne domanda a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª) entro il 30 giugno 1963.

Nella domanda, da redigersi in carta legale da L. 200, il candidato dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità;

1) il nome, il cognome;

2) la data e il luogo di nascita;

3) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di essere equiparato, a norma di legge, ai cittadini dello Stato, in quanto italiano appartenente a provincie geograficamente italiane, ovvero in quanto l'equiparazione sia stata riconosciuta in virtù di apposito decreto;

4) il Comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

5) di non aver riportato condanne penali, indicando in caso contrario quali condanne abbia riportato.

Nella domanda dovrà essere indicato il preciso domicilio che il candidato elegge ai fini del concorso. Ogni eventuale variazione del domicilio stesso dovrà essere tempestivamente comunicata.

Le domande dovranno essere firmate dai candidati. La firma sarà autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per gli impiegati statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale i candidati prestano servizio.

La domanda dovrà essere corredata:

1) di qualsiasi documento che sia ritenuto utile ai fini del concorso;

2) delle notizie sulla operosità scientifica e sulla carriera didattica in sei copie;

3) di un elenco, in sei copie, di tutti i documenti e le pubblicazioni che si presentano per il concorso.

Entro il predetto termine del 30 giugno 1963, i candidati devono far pervenire le pubblicazioni, allegandovi un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni medesime.

I candidati che si trovino all'estero potranno essere ammessi al concorso qualora presentino la domanda, vistata dalle competenti autorità consolari, entro il termine del 30 giugno 1963, salvo a presentare le pubblicazioni entro il 31 luglio 1963.

Sui pacchi e sulle casse con cui vengono rimesse le pubblicazioni dovrà essere indicato il cognome e il nome del candidato e il concorso al quale essi si riferiscono.

Sono accettati soltanto i lavori pubblicati, intendendosi per lavori pubblicati soltanto quelli per i quali gli stampatori abbiano adempiuto agli obblighi prescritti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660.

Le pubblicazioni devono essere presentate possibilmente in sei copie.

Non saranno ammessi al concorso coloro che faranno pervenire la domanda dopo il termine del 30 giugno 1963, anche se la domanda è stata presentata in tempo utile, alle autorità locali o agli uffici postali e ferroviari; nè saranno accettate, dopo il termine del 30 giugno 1963, le pubblicazioni.

Il termine per la presentazione della domanda e delle pubblicazioni non verrà in alcun caso, prorogato.

Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni che siano stati presentati presso altre Amministrazioni.

Art. 3.

I candidati che risulteranno nella terna dei vincitori del concorso bandito con il presente decreto riceveranno comunicazione diretta dal Ministero con lettera raccomandata.

Nel termine di giorni trenta dalla data di comunicazione dell'esito favorevole del concorso i vincitori dovranno far pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione universitaria - Divisione 1ª), i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato rilasciato dal Comune di residenza comprovante che il vincitore è cittadino italiano. Sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di appositi decreti;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziale;

4) certificato medico da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed è esente da difetti ed imperfezioni che possono comunque influire sul rendimento del servizio, e con l'indicazione dell'avvenuto accertamento sierologico ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

5) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune nel quale il vincitore ha avuto la residenza nell'ultimo triennio;

6) certificato da cui risulti che il vincitore gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso.

I documenti predetti dovranno essere tutti conformi alle leggi sul bollo: quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6), devono essere, inoltre, di data non anteriore di oltre tre mesi rispetto alla data della comunicazione relativa all'esito del concorso;

7) i vincitori che hanno famiglia a carico, dovranno, inoltre, presentare la copia dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza.

Il vincitore che ricopra un posto di ruolo nell'Amministrazione dello Stato è dispensato dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 5) e 6); deve, invece, presentare un certificato in carta bollata dell'autorità dalla quale dipende, attestante che egli trovasi in attività di servizio, insieme al certificato di nascita e, se coniugato, allo stato di famiglia.

Roma, addì 5 aprile 1963

Il Ministro: GUI

ALLEGATO *A*

(Modello della domanda, carta bollata da L. 200)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Div. I - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . il . . . . residente in . . . . . . via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per la cattedra di . . . .

Ai sensi del decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, il sottoscritto dichiara:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (1).

di non aver riportato condanne penali . . . . . . (2)

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità, che quanto su affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante la presentazione dei prescritti documenti nei termini e con le modalità stabilite nel decreto con il quale sono stati banditi i concorsi a cattedre universitarie per l'anno 1963.

Il sottoscritto unisce alla presente domanda:

a) notizie, in sei copie, sull'operosità scientifica e sulla carriera didattica;

b) elenco, in sei copie, di tutti i documenti, ed elenco, in sei copie, delle pubblicazioni che separatamente, vengono inviate al Ministero.

Roma, ...

Firma (3) . . . .

Indirizzo . . . .

(1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione o cancellazione.

(2) Indicare eventualmente le condanne penali che siano state riportate.

(3) La firma deve essere autenticata a norma dell'art. 2 del bando di concorso.

(4) Per i candidati residenti all'estero le cui firme vengano autenticate dalle autorità consolari la firma dell'autorità medesima dovrà essere legalizzata dal Ministero degli affari esteri.

(2631)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario di esame delle prove scritte del concorso per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici indetto con decreto ministeriale n. 19952 del 2 ottobre 1962.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 25 luglio 1910, n. 575, che approva il regolamento per il personale dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 19952 del 2 ottobre 1962, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1962 al registro n. 39, foglio n. 66 con il quale è stato indetto un concorso per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici;

Visto il decreto ministeriale n. 7053/C 144 in data 2 aprile 1963 in corso di registrazione presso la Corte dei conti; con il quale è stata costituita la relativa Commissione esaminatrice.

Decreta:

Le prove scritte del concorso per esami a sessantaquattro posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale direttivo dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici bandito con il decreto ministeriale 19952 citato nelle premesse avranno luogo in Roma nei giorni 3, 4, 5 e 6 giugno 1963 alle ore 8 presso il palazzo degli Esami di via Girolamo Induno.

La prova facoltativa di lingua tedesca avrà luogo il giorno 7 giugno 1963 alle ore 8,30 presso i locali della biblioteca del Ministero dei lavori pubblici in via Nomentana n. 2.

Roma, addì 3 aprile 1963

Il Ministro: SULLO

(2645)

MINISTERO DEL TESORO

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro.

Con decreto ministeriale del 9 marzo 1963, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1963, registro n. 10, foglio n. 391, si dispone che le prove scritte del concorso per esami a centocinquanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Direzioni provinciali del tesoro, indetto con decreto ministeriale 31 ottobre 1962, avranno luogo in Roma nei giorni 20, 21 e 22 maggio 1963.

(2649)

UMBERTO PETTINARI, *direttore* RAFFAELE SANTI, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.